



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 71 DEL 24/10/2014

ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI
NELLA VIA SA BRUVURERA – VIA SACCHI – VIA SA MURA – VIA DELLA CANTONIERA
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

CONSIDERATO che ha causa della ridotta larghezza delle seguenti strade a doppio senso di circolazione: via Sa Bruvurera, via Della Cantoniera, via Sa Mura e via Sacchi, che risultano inoltre prive di marciapiedi e banchine, la circolazione stradale risulta difficoltosa e pericolosa;

PRESO ATTO che dai rilevamenti dei flussi di traffico effettuati dal Comando di Polizia Locale, vi è un notevole incremento del traffico veicolare proveniente dalla S.S. 130 e da viale Assemini, in direzione del centro abitato di Elmas;

DATO che dette strade sono interessate dal transito del servizio di Scuolabus da e per le Scuole Comunali;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare la circolazione nelle citate strade, riservando nelle ore di punta il loro impiego ai soli residenti mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni;

VISTA nello specifico le due allegate planimetrie redatte dal locale Settore di Polizia Locale, inerente alla sistemazione dei cartelli di obbligo e dei relativi pannelli integrativi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra approvando quanto previsto e riportato nelle due suddette planimetrie;

VISTA la nota della Prefettura - UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale";

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, l'istituzione della nuova segnaletica verticale da sistemare nelle suddette strade, così come meglio specificato nelle due allegate planimetrie che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

La modifica della segnaletica stradale verticale in discorso, istituita con precedenti ordinanze in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento.

Alla ditta "Marci G. & Faedda R. snc" la fornitura e l'apposizione della segnaletica occorrente, regolamentare e regola d'arte.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Al Settore Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e all' Albo Pretorio e Albo Pretorio on line.
- Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace; Alla ditta "Marci G. & Faedda R. snc" con sede in Settimo San Pietro;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dr. M. Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Elmas, lì 24/10/2014



IL SINDACO

Valter Piscedda

COMUNE DI ELMAS PROT. N. 586 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi 24 OTT. 2014 notificato copia dell'atto che
precede al D.T.C. 586
mediante consegna a mani RIVATO ANTONIO

Rivato Antonio



IL MESSO COMUNALE

M

COMUNE DI ELMAS PROT. N. 587 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi 24 OTT. 2014 notificato copia dell'atto che
precede al UFF. P.C. 586
mediante consegna a mani PIETRALCO

P



IL MESSO COMUNALE

M